

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 28 **del mese di** dicembre
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 26/2003 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE"

Cod.documento GPG/2015/2255

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2255

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;
- il Regolamento 2008/1272/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP);
- il Decreto Legislativo 105/2015 "Attuazione della DIR 2012/18/UE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
- la Legge regionale 26/2003 e s.m.i, "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
- la Legge regionale 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

Vista altresì la Deliberazione della Giunta regionale 392/2009 "Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della LR 26/2003 e s.m.i, recante disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";

Premesso che:

- la normativa nazionale in materia di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti prevede che gli stessi stabilimenti (di seguito stabilimenti RIR) siano distinti in due categorie in ragione del quantitativo di sostanze pericolose presenti ("stabilimenti di soglia inferiore" e "stabilimenti di soglia superiore", ex art. 3 D.Lgs. 105/2015: i primi di competenza delle Regioni e i secondi di competenza ministeriale) e che gli stessi siano sottoposti a differenti regimi che prevedono tra l'altro,

anche differente documentazione da presentare alle Autorità competenti;

- riguardo alla documentazione da presentare, la principale differenza risiede nel fatto che per i gestori degli stabilimenti di soglia superiore è prevista tra l'altro, la presentazione di un Rapporto di sicurezza per dimostrare di aver valutato i pericoli di incidente rilevante e di aver adottato le misure necessarie per prevenire gli eventi e gli scenari incidentali e le relative conseguenze al fine di minimizzare i possibili danni per la salute umana e l'ambiente. Tale documento è validato dall'Autorità competente;
- la presentazione del Rapporto di sicurezza NON è invece prevista per i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore, seppure sia specificato che è comunque obbligo degli stessi adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitare le conseguenze per la salute umana e l'ambiente;
- la Regione, con la L.R. 26/03 e s.m.i, ha tra l'altro, identificato la Provincia quale autorità competente delegata allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia ed ha introdotto per i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore l'obbligo di presentazione di un documento analogo al Rapporto di sicurezza (denominato Scheda tecnica) anch'esso validato dall'autorità competente;
- con la DGR 392/2009 sopra citata sono stati poi definiti relativamente alla Scheda tecnica, i contenuti, i tempi di presentazione alla Provincia il procedimento di valutazione e le tariffe istruttorie;

Considerato che:

- in data 26 giugno 2015 è stato emanato il DLgs 105/2015 che, abrogando il D.Lgs. 334/1999 e molti dei suoi decreti attuativi, costituisce il nuovo testo di riferimento in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, e che a tale nuovo riferimento deve essere adeguata la LR 26/2003;
- il citato decreto legislativo ha introdotto molteplici ed importanti novità ed in particolare, relativamente al Rapporto di sicurezza, ne ha modificato i contenuti in coerenza all'Allegato II della DIR 2012/18/UE;

- a seguito della modifica dei contenuti del Rapporto di sicurezza si rende quindi necessario modificare anche i contenuti della Scheda tecnica (previsti nella DGR 392/2009) per renderli coerenti;
- i lavori di adeguamento della LR 26/2003 e della DGR 392/2009 pur essendo stati già avviati, richiedono ulteriore tempo per essere completati;

Preso atto:

- che la legge regionale 13/2015 di riordino istituzionale, ha previsto tra l'altro che le funzioni esercitate dalle Province in materia ambientale siano ora esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;

Ritenuto:

- opportuno concedere una proroga alla presentazione delle Schede Tecniche di cui all'art. 6 della LR 26/2003, fino al 1° giugno 2016, in modo da assicurare la coerenza delle stesse Schede alle nuove previsioni statali del DLgs 105/2015 ed alle imminenti nuove disposizioni regionali di recepimento;
- opportuno precisare che, fino allo stesso termine del 1° giugno 2016, in caso di nuovi stabilimenti di soglia inferiore, il parere di compatibilità territoriale è emesso dal CVR di cui all'art. 4 della LR 26/2003 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi del DM 9/5/2001 e ai sensi dell'art. 22, commi 8 e 10 del DLgs 105/2015;

Visto il parere favorevole della Commissione Assembleare Territorio, Ambiente e Mobilità, ai sensi dell'art. 2 bis della LR. 31 ottobre 2000, n. 30, espresso nella seduta del 17/12/2015 con nota Assemblea Legislativa prot. n. AL/2015/0054951 del 17/12/2015, protocollo n.PG/2015/879679 del 18/12/2015;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;

Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 10 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni

organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Richiamate infine le proprie deliberazioni n.1057 del 24 luglio 2006, n.1150 del 31 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- 1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, una proroga fino al 1° giugno 2016 alla presentazione della Scheda tecnica di cui all'art. 6 della L.R. 26/2003 da parte dei gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore;
- 2) di dare atto che in caso di nuovi stabilimenti di soglia inferiore, fino al 1° giugno 2016, il parere di compatibilità territoriale è emesso dal CVR di cui all'art. 4 della LR 26/2003 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai sensi del DM 9/5/2001 e ai sensi dell'art. 22, commi 8 e 10 del D.Lgs. 105/2015;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Emilia-Romagna;
- 4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2255

data 02/12/2015

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza